



ASA

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ ADOZIONI
O N L U S

Statuto Associativo
Catania | 14/12/2018

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| Sommario | 1 |
| Art. 1 Costituzione..... | 2 |
| Art. 2 Scopo ed oggetto sociale..... | 2 |
| Art. 2- bis Attività connesse..... | 5 |
| Art. 2 – <i>ter</i> Attività di volontariato e lavoro retribuito..... | 6 |
| Art. 3 Variazioni dello Statuto | 6 |
| Art. 4 Durata, sedi e delegazioni | 7 |
| Art. 5 Patrimonio dell'Associazione | 7 |
| Art. 6 Soci- Requisiti..... | 8 |
| Art. 6- <i>bis</i> Categorie dei soci..... | 8 |
| Art. 7 Bilancio e utili | 9 |
| Art. 8 Informativa sociale e Bilancio sociale..... | 10 |
| Art. 9 Organi sociali..... | 10 |
| Art. 10 Assemblea..... | 10 |
| Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea..... | 11 |
| Art. 12 Compiti dell'Assemblea | 12 |
| Art. 13 Il Consiglio Direttivo..... | 13 |
| Art. 14 Poteri del Consiglio Direttivo | 14 |
| Art. 15 Il Presidente | 15 |
| Art.16 Il Vice-Presidente | 16 |
| Art.17 Organo di Controllo | 16 |
| Art. 18 Revisori contabili..... | 17 |
| Art. 19 Scioglimento | 17 |
| Art. 20 Controversie..... | 17 |
| Art. 21 Rinvio..... | 18 |

Art. 1 Costituzione

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ ADOZIONI, o in sigla ASA (ETS) AVENTE SEDE LEGALE A Catania e durata illimitata.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo purché nell'ambito della città di Catania.

L'Associazione è costituita quale Ente del Terzo Settore (ETS) per gli effetti di cui al D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione deve indicare chiaramente la sua qualità di Ente del Terzo Settore in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi.

Art. 2 Scopo ed oggetto sociale

L'ASA è un'organizzazione senza scopo di lucro anche indiretto. È una entità autonoma e non ha finalità politiche.

L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana; persegue finalità di solidarietà sociale e di interesse generale e svolge esclusivamente le attività indicate di seguito e quelle ad esse direttamente connesse:

- tutela e promozione dei diritti umani;
- tutela e promozione dei diritti civili;
- attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- attuazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità;
- ricerca e promozione culturale.

In particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori:

- Adozione internazionale;

- Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

A tal fine, l'Associazione, a titolo esemplificativo, si propone le seguenti attività:

- A. Organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione per la diffusione sui temi dell'adozione, nazionale ed internazionale, sottolineando che il fine essenziale dell'adozione è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dell'aspetto fisico, della religione, della casta o classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dai costumi e dalle tradizioni, in tal modo sostenendo il valore essenziale della genitorialità anche nei confronti della generazione biologica e del vincolo di sangue;
- B. Organizzazione di un *network* internazionale che veda affiancati Enti, Associazioni, Organizzazioni che si proponga di individuare, denunciare e rimuovere le cause che sono alla radice del fenomeno sociale dell'abbandono dei minori;
- C. Organizzazione di percorsi formativi per aspiranti genitori adottivi anche attraverso la predisposizione di incontri fra le famiglie adottive;
- D. Organizzazione di percorsi formativi sui temi dell'affido familiare;
- E. Raccolta e diffusione di documentazione giuridica e scientifica sulle adozioni nazionali ed internazionali e su tematiche di diritto minorile;
- F. Promozione del diritto dei minori a crescere all'interno di una famiglia, che garantisca loro un ambiente sereno ed equilibrato;
- G. Sostegno e impulso a iniziative di Educazione allo Sviluppo e intercultura quali mezzi per accrescere la conoscenza della Convenzione sui

Diritti del Fanciullo, e la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi in via di sviluppo;

H. Organizzazione, promozione, realizzazione e gestione di progetti di cooperazione decentrata rivolti ai minori dei Paesi in via di sviluppo e in aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono dei minori e alla loro crescita all'interno della famiglia, anche in collaborazione con ONG, associazioni e istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;

I. Promozione, progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo, di solidarietà e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della valorizzazione delle risorse locali, siano esse naturali o umane;

J. Promozione e gestione di progetti di sostegno a distanza quale strumento solidale e di sviluppo dei popoli;

K. Realizzazione di progetti di prevenzione e di sensibilizzazione contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, la tratta e lo sfruttamento lavorativo, la violenza razzista ed etnica, la violenza di genere in tutte le sue forme;

L. Realizzazione e promozione di programmi incentrati sullo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità in tutti i campi della vita dell'essere umano;

M. Promozione del volontariato inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto sociale e contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vengono riconosciute dallo Stato da altri pubblici poteri come autentici spazi di libertà ed azione;

N. Organizzazione di tirocini e stage in collaborazione con Università e/o organizzazioni nazionali ed internazionali;

O. Sensibilizzazione ed educazione della collettività al tema dei diritti umani, dei diritti civili, della non discriminazione, della globalità, dell'intercultura, della convivenza, della cooperazione e della solidarietà tra i popoli anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, tavole rotonde;

P. Promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta utile sviluppare dagli organi dell'Associazione conformemente alle finalità dello Statuto.

Art. 2- bis Attività connesse

L'Associazione potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili; convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune e/o utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- partecipare ad Associazioni, Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni o eventi in genere, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- organizzare attività di raccolta fondi per il sostegno di progetti di integrazione sociale e di cooperazione internazionale e, in generale, per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 2 – *ter* Attività di volontariato e lavoro retribuito

Per il perseguimento delle finalità statutarie, le attività sono svolte dall'Associazione tramite attività volontaria dei propri aderenti o retribuita di lavoratori.

Ai lavoratori dell'Associazione non può essere corrisposto un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti collettivi applicabili.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato.

L'attività di volontariato prestata dai propri aderenti, non può essere in alcun modo retribuita. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive eventualmente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della relativa documentazione.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese sostenute anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00 purché non superino l'importo di 10€ (dieci) giornalieri e 150€ (centocinquanta) mensili e previa deliberazione del Consiglio Direttivo in merito alle tipologie di spesa e alle attività di volontariato che ammetta questa modalità di rimborso.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 Variazioni dello Statuto

L'Associazione invierà copia dello Statuto entro trenta giorni alla Autorità competente in materia.

Art. 4 Durata, sedi e delegazioni

L'ASA-ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ ADOZIONI- Onlus Ets ha sede sociale e legale in Catania, Via del Roveto, 7. Il trasferimento della sede purché in Italia può essere deliberato, senza comportare modifica alcuna allo statuto, dall'Assemblea ordinaria.

Per lo svolgimento dell'oggetto sociale potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero. Essa ha durata illimitata.

Art. 5 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo comune costituito dai Soci Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dai proventi delle attività istituzionali;
- d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) dai contributi volontari degli associati. Tali contributi possono avere una disposizione specifica nell'ambito degli indirizzi e dei programmi d'attività dell'Associazione;
- f) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;

g) da contributi e finanziamenti di Enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali;

h) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio.

Art. 6 Soci- Requisiti

Sono soci della Associazione i soggetti tutti coloro che siano interessati al conseguimento delle finalità statutarie, ne condividano lo spirito, gli ideali e le disposizioni.

Gli associati maggiorenni, in regola col pagamento delle quote associative, acquisiranno in Assemblea l'elettorato attivo e passivo.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6-bis Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- b) Soci Ordinari: tutti coloro che aderiscono all'Associazione, pagando la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- c) Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche, e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.
- d) Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono alle finalità dell'Associazione in modo esclusivamente gratuito o mediante conferimenti, in denaro o in natura, ulteriori rispetto alla quota associativa.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6-quater Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. recesso volontario;
- b. morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- c. decesso.

Art. 7 Bilancio e utili

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e deve rappresentare la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico dell'esercizio secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e succ. mod., in quanto compatibili.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'esercizio si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art. 8 Informativa sociale e Bilancio sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 9 Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- i Revisori contabili (eventuali).

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, con comunicazione inviata ai soci almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta, anche mediante PEC, *e-mail* con conferma di recapito.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in seduta ordinaria che in seduta straordinaria:

- dal Consiglio Direttivo;
- da almeno un decimo dei soci, su richiesta indirizzata al Presidente.

Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto.

In seduta straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto, in prima convocazione. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. La delega dev' essere conferita per iscritto.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Per le delibere che abbiano ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione non è ammessa la delega ad altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

In assenza o in mancanza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti;
- discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale qualora previsto, predisposti dal Consiglio Direttivo;

- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In seduta straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto, su proposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle responsabilità degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' facoltà dei soci inserire argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea purché ne faccia richiesta almeno un quinto.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto un numero non inferiore a tre e non superiore a 5 membri per la durata di un quinquennio.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci anche affidando l'incarico a soggetti esterni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno quattro volte l'anno, o quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito, in prima e in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, che per fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.

Art. 14 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare con elezioni interne ad esso un Presidente e un Vice-Presidente;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti e sottoporla all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale e sottoporlo all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- proporre l'ammontare delle quote associative e delle penali per gli eventuali ritardati pagamenti;

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai membri del Consiglio stesso. Rimane in carica per cinque anni. Può essere rieletto.

Al Presidente dell'Associazione compete:

- la rappresentanza legale, generale e politica dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio con piena facoltà di disporre dell'oggetto delle controversie e conciliare e transigere;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- la promozione dei rapporti istituzionali e sociali dell'Associazione;
- l'istituzione di sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero;
- la stipula di contratti, convenzioni, protocolli di intesa e accordi con altre organizzazioni o enti, in linea con le finalità e i principi statutari;
- la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- in caso di urgenza, assumere i poteri del Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- aprire conti correnti presso banche o uffici postali e operare su di essi;
- incassare somme da chiunque dovute, rilasciare quietanze di pagamento con esonero di responsabilità per la cassa pagatrice, provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art.16 Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai membri del Consiglio stesso. Ricopre la carica per cinque anni. Può essere rieletto.

Il Vice-Presidente esegue il mandato del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o delega scritta.

Art.17 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 31 Cts).

Il componente l'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, dev'essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Revisori contabili

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 Cts) l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale viene nominata per tre anni. La nomina è rinnovabile.

I revisori controllano l'amministrazione, la contabilità, la consistenza di cassa, la tenuta dei libri dell'Associazione, danno pareri sul bilancio del quale controllano la rispondenza alla contabilità.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altro organismo del Terzo Settore (associazione, comitato, fondazione o ente) tenuto conto delle determinazioni dell'Assemblea.

Art. 20 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di componenti del Consiglio Direttivo, comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio

di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del D.M. 180/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, su iniziativa della parte più diligente, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Art. 21 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice civile e alle leggi speciali in materia di organizzazioni del Terzo Settore.

Il Rappresentante Legale